

Ministero dell'Interno
Ministro Matteo Piantedosi
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT)
Prefetto Claudio Palomba
PEC: dait.prot@pec.interno.it

Direzione centrale dei servizi demografici
Prefetto Teresa De Vito
PEC: servizidemografici.dait@pec.interno.it

Per conoscenza
A.N.C.I. (Servizi Educativi e Scuole dell'Infanzia)
Presidente Gaetano Manfredi
PEC: anci@pec.anci.it

Al raggiungimento di 20.000 firme
E-mail Senato: petizioni@senato.it

OGGETTO: PETIZIONE su “ISTANZA DI INTERPELLO, DIFFIDA DI RETTIFICA E INTIMAZIONE AD ADOTTARE LINEE GUIDA IN MERITO ALLA VALIDITÀ DELLE CARTE D'IDENTITÀ CARTACEE OLTRE IL 3 AGOSTO 2026”

Spettabile Ministro dell'Interno Piantedosi,
il portale **Tutela del Diritto Soggettivo**, in collaborazione con primari studi di diritto amministrativo, contrattuale e privacy, promuove una **Petizione Nazionale di Sensibilizzazione con valore legale**, di cui la consulente **Ghisla Alessandra** è prima firmataria e promotrice. La petizione nasce per richiedere l'immediata rettifica delle gravi criticità riscontrate nelle recenti disposizioni relative alla presunta scadenza di massa delle Carte d'Identità fissata al **3 agosto 2026**. Tale previsione si configura come totalmente *extra* e *contra legem*, non trovando alcun fondamento giuridico nella normativa statale vigente e violando il principio di certezza del diritto per milioni di italiani.



Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (L. Cost. n. 3/2001), il rapporto tra Cittadini e Pubblica Amministrazione è radicalmente mutato: lo Stato e l'amministrato non sono più portatori di interessi opposti e configgenti, ma collaboratori istituzionali chiamati ad agire in sinergia, sussidiarietà e cooperazione per il miglioramento della società. Riteniamo fondamentale ricordare che la politica non è prerogativa esclusiva dei professionisti del settore, ma riguarda l'intera comunità: essa è l'arte di occuparsi della gestione dello Stato nell'interesse comune. In una democrazia matura, la *Res Publica* – la "cosa di tutti" – vive grazie all'azione vigile dei suoi membri. In quest'ottica di cittadinanza attiva, "fa politica" anche il cittadino che, riscontrando gli effetti disfunzionali od illegittimi dell'azione amministrativa, interviene utilizzando gli strumenti leciti offerti dall'ordinamento. La presente petizione si pone proprio questo obiettivo cioè non un contrasto sterile, ma un intervento correttivo per soddisfare un'esigenza di legalità comune.

VISTO CHE:

Molti Comuni stanno già inoltrando massivamente avvisi di scadenza per il 3 agosto 2026, omettendo un particolare normativo fondamentale: la Carta d'Identità (CI) cartacea cesserà di essere valida esclusivamente quale titolo valido per l'espatrio, rimanendo pienamente efficace per l'identificazione sul territorio nazionale fino alla naturale scadenza indicata sul documento. In Italia, non esiste una legge che obblighi il cittadino a possedere una carta d'identità valida (è obbligatorio solo identificarsi se richiesto, anche verbalmente o con altri mezzi). Il reato è solo se vengono forniti dati personali falsi. Il Regolamento (UE) 2019/1157 stabilisce standard di sicurezza (chip, dati biometrici, zona MRZ) per i documenti che circolano nell'Unione. C'è una distinzione netta tra l'**obbligo di possedere un documento** (che il Regolamento UE non impone) e l'**obbligo di conformità del documento** qualora lo Stato decida di rilasciarlo. Infatti all'**Articolo 1 del Regolamento (UE) 2019/1157**: "Il presente regolamento stabilisce norme relative al rafforzamento della sicurezza e alle specifiche dei documenti di identità rilasciati dagli Stati membri ai propri cittadini [...] al fine di **agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione** nel territorio dell'Unione europea". Infatti sempre nel **Regolamento (UE) 2019/1157 - Articolo 5 Cessazione graduale della validità si legge: "1 - Le carte d'identità che non soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, a seconda di quale evento si verifichi per primo"** ma sempre ai fini dell'espatrio.

Un regolamento europeo, seppur recepito direttamente dagli Stati Membri senza bisogno della ratifica in Legge Nazionale, si occupa fundamentalmente di garantire il DIRITTO DI CIRCOLAZIONE ai cittadini EU. Lo conferma la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (C-61/22) dove ha annullato il vecchio regolamento perché il legislatore europeo aveva



usato l'art. 21, par. 2, del TFUE (procedura legislativa ordinaria, a maggioranza) per evitare le maglie strettissime dell'Articolo 77, paragrafo 3, del TFUE. Il fatto che il nuovo Regolamento (UE) 2025/1208 (adottato a metà 2025) sia dovuto passare dall'Art. 77.3 TFUE cambia tutto. Come giustamente evidenziato nel testo:

- Richiede l'unanimità del Consiglio.
- Ma soprattutto, la competenza dell'Unione è rigorosamente limitata ad azioni necessarie al solo fine di «facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente».

Se la base giuridica è l'Art. 77.3 TFUE, l'Unione Europea non ha alcun potere di regolamentare la vita interna del cittadino che decide di rimanere nel proprio Stato. L'Unione può legiferare sui documenti solo ed esclusivamente in quanto strumenti per varcare le frontiere interne. Infatti la traduzione italiana "ai cittadini dell'Unione... che esercitano il diritto" è stata usata surrettiziamente dal Ministero dell'Interno italiano per far passare l'idea che la Carta d'Identità Elettronica (CIE) biometrica sia un obbligo assoluto per tutti i residenti sul territorio nazionale entro la scadenza del 3 agosto 2026. Ma se prendiamo la versione inglese: «...to Union citizens and their family members when exercising their right of free movement.» O quella francese: «...lorsqu'ils exercent leur droit à la libre circulation.» il significato diventa granitico e privo di ambiguità, cioè il Regolamento si applica e stringe le maglie della sicurezza solo nel momento in cui (e se) il cittadino decide di esercitare il diritto di espatriare o circolare nell'UE.

Questo dimostra che lo Stato Italiano starebbe compiendo un gigantesco eccesso di potere per straripamento di competenza. L'Italia sta usando un regolamento europeo (il 2025/1208) nato *esclusivamente* per facilitare i viaggi transfrontalieri per imporre un controllo biometrico di massa sul suolo interno. Infatti possiamo affermare con certezza che:

1. **La Carta d'Identità cartacea (o non biometrica) resta valida all'interno del territorio nazionale:** Se un cittadino non viaggia all'estero, lo Stato non può dichiarare "scaduto" o invalido il suo documento cartaceo per l'identificazione interna il 3 agosto 2026, perché l'Art. 77.3 TFUE non dà all'Europa il potere di annullare i documenti interni dei cittadini stanziali.
2. **Il diritto al rifiuto della CIE:** Il cittadino che non intende farsi schedare le impronte digitali sul chip della CIE può legittimamente diffidare il Comune, pretendendo lo stesso il rinnovo del documento per la sola identificazione interna, poiché l'obbligo europeo scatta solo «*when exercising*» (quando si varca il confine). Se il cittadino dichiara di non voler circolare nell'UE, oppure possiede già il passaporto con la richiesta di impronte, il regolamento europeo smette di avere giurisdizione su di lui.



CONSIDERATO CHE:

Alcuni cittadini sovrani stanno inviando corretta contestazione ai propri Comuni di appartenenza, facendo presente non solo l'eccesso nel far scadere tutte le CI con scadenza successiva al 3 agosto ma anche le implicazioni penali, civili e privacy sull'azione. Ricordiamo che nessuno può violare la Legge, anche che sia un Comune che un Prefetto. Infatti in risposta ai rilievi dettagliatamente elencati, il Prefetto di Forlì risponde (All.1): *"Con riferimento alla nota del 4 maggio u.s., si conferma la validità del documento d'identità in forma cartacea, sul territorio nazionale ed all'estero, fino al 3 agosto p.v.. Si rappresenta al riguardo che il Comune di Mercato Saraceno procede su indicazioni fornite in merito dal Ministero dell'Interno per il tramite di questa Prefettura-U.T.G."*, firmato digitalmente dal Dirigente Area II dott. Sbordone. Le indicazioni del Ministero dell'interno sono delle circolari. Ricordiamo che la circolare DEVE essere conforma a Legge, non dare ordini di servizio in violazione di altre Leggi. Infatti cosa dice la [CIRCOLARE 76/2025](#) e la [CIRCOLARE 8/2026](#)? Dice che: "Il Regolamento (UE) n. 1157 del 20 giugno 2019, indicato in oggetto, stabilisce all'articolo 3 i requisiti di sicurezza che devono possedere alcune tipologie di documenti rilasciati dagli Stati membri, prevedendo altresì la "eliminazione graduale" delle carte d'identità non conformi alle norme di sicurezza, al formato e alle prescrizioni tecniche previste dal medesimo Regolamento" e, quindi, per lo Stato Italiano: "Il Regolamento non distingue tra carte d'identità destinate esclusivamente all'uso interno, cioè all'interno del territorio nazionale, e quelle utilizzate come documento valido per l'espatrio o per la libera circolazione tra Stati membri". L'articolo 2 definisce infatti l'ambito di applicazione in modo ampio e uniforme, estendendolo a tutte le carte d'identità rilasciate ai cittadini dagli Stati membri, fatta eccezione soltanto per i documenti provvisori con validità inferiore a sei mesi, esplicitamente esclusi dal campo di applicazione. Tale scelta normativa evidenzia la volontà del legislatore europeo di armonizzare non solo le caratteristiche formali e di sicurezza dei documenti d'identità, ma anche la loro validità giuridica in tutti gli Stati membri, indipendentemente dall'uso specifico che ne venga fatto". Ma questa interpretazione fatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, acquisito anche il parere dell'Ufficio legislativo del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, che ha evidenziato, con nota del 7 agosto 2025, una soluzione interpretativa volta a confermare la validità delle carte d'identità prive dei requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento anche dopo il 3 agosto 2026, seppur limitatamente al territorio nazionale, "potrebbe porsi in contrasto con l'obiettivo del Regolamento medesimo di uniformare i requisiti di sicurezza e il contenuto delle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri, esponendo l'Italia al rischio di contestazioni da parte della Commissione europea".

Dobbiamo ricordare che la validità di 10 anni della CI è stabilita dal D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008. Questa legge ha portato la validità della carta d'identità



da 5 a 10 anni. È la norma che ha generato l'aspettativa legale che il documento resti valido fino alla data scritta sopra. Invece presentando la scadenza del 3 agosto 2026 come una cessazione totale di validità, il Comune spinge i cittadini verso la CIE, sottolineando che questa garantisce "maggiore protezione dei dati" e "più sicurezza". Il Regolamento UE 2019/1157 impone agli Stati standard di sicurezza per i documenti di espatrio, ma non obbliga il cittadino al possesso della CIE né priva lo Stato della facoltà di emettere documenti puramente analogici per uso interno. Dichiarare la carta cartacea "non più valida" in senso assoluto ed imporre il passaggio alla CIE come unico obbligo è una forzatura amministrativa che eccede le finalità del Regolamento europeo, violando la libertà del cittadino di non aderire a servizi digitali se non strettamente necessario all'identificazione fisica. La CI nasce come esigenza anagrafica perché mentre l'atto di nascita è un'istantanea immutabile che prova la venuta al mondo del cittadino, la Carta d'Identità (CI) funge da "ponte" tra i suoi dati anagrafici e la sua realtà fisica e sociale attuale. Cioè cambiando la foto ogni 10 anni, come potrebbero cambiare professione, status o residenza, la carta d'identità non fa altro che aggiornare i dati della persona, dichiarata viva dal certificato di nascita.

PRESO ATTO CHE:

La principale preoccupazione risiede nel fatto che la "scadenza del 3 agosto 2026" venga erroneamente recepita dall'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), rendendo il documento cartaceo "invalido" nei database consultati da banche, uffici postali e servizi privati. Molti utenti stanno già ricevendo messaggi dai gestori di servizi finanziari con la minaccia di interruzione delle prestazioni. Sebbene l'identità sia già stata accertata all'atto della stipula del contratto, gli enti applicano rigidamente la normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), congelando l'operatività (prelievi, bonifici) in presenza di un documento considerato scaduto dai sistemi informatici. Tale blocco, causato da un'errata disposizione governativa e non da una reale scadenza del titolo, determinerebbe una paralisi economica ed un'interruzione di pubblico servizio di proporzioni incalcolabili.

SI PROPONE CHE:

Per non infrangere il patto sociale tra organi istituzionali e cittadini, cioè coloro che accettano spontaneamente le leggi conformi che vengono loro imposte, perdendo così una parte della loro assoluta libertà come Esseri Umani, per assicurarsi però una maggiore tranquillità e sicurezza sociale, non possiamo che suggerire dei comportamenti da parte delle autorità coinvolte che potrebbero bilanciare sia il Diritto Naturale dell'Individuo che l'interesse collettivo e solidaristico perseguito:



PARTE I – RETTIFICA IMMEDIATA DELLE CIRCOLARI DAIT N. 76/2025 E N. 8/2026

Codesto Ministero è intimato a rettificare e modificare con effetto immediato il contenuto delle circolari in epigrafe, espungendo qualsiasi interpretazione estensiva, analogica o coercitiva che dichiari la "nullità" o la "scadenza assoluta" dei documenti d'identità cartacei sul territorio nazionale.

Nello specifico, la rettifica deve formalmente disporre che:

1. **Limitazione degli effetti della scadenza:** La data del 3 agosto 2026 rappresenta esclusivamente il termine ultimo di validità delle carte d'identità non conformi (cartacee) ai soli fini del varco delle frontiere esterne e interne dell'Unione Europea, in parziale attuazione del Regolamento (UE) 2025/1208 basato sull'Art. 77.3 del TFUE (competenza esclusiva sui titoli di viaggio).
2. **Divieto di annullamento civile interno:** Viene fatto tassativo divieto a tutte le Prefetture, ai Comuni d'Italia e a qualsiasi ufficio della Pubblica Amministrazione di considerare nullo, inefficace o scaduto il documento cartaceo per scopi identificativi interni, civili, anagrafici o di pubblica sicurezza sul territorio nazionale oltre la data del 3 agosto 2026. L'estensione di una norma sui confini alla vita civile interna del cittadino stanziale costituisce uno straripamento di potere amministrativo (*ultra vires*) privo di base giuridica.

PARTE II – LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ E DELLE IMPRONTE DIGITALI

Al fine di dare immediata applicazione alla rettifica di cui sopra e ricondurre l'operato degli uffici anagrafici nell'alveo della legalità, codesto Ministero è intimato a emanare e diffondere le seguenti Linee Guida vincolanti:

1. Rispetto della scadenza naturale dell'atto pubblico

La data di scadenza della carta d'identità cartacea resta, a tutti gli effetti di legge interna, esclusivamente quella impressa sul documento stesso al momento del rilascio, come previsto dal principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento del cittadino nei confronti di un atto pubblico emesso dallo Stato. Soltanto al sopraggiungere di tale naturale termine decennale il cittadino sarà tenuto a chiederne il rinnovo.

2. Diritto all'omissione delle impronte digitali per uso interno

In sede di rinnovo o di nuova emissione del documento d'identità, qualora il cittadino espliciti formalmente la volontà di NON utilizzare il documento come titolo di viaggio/espatrio, l'Ufficiale d'Anagrafe ha l'obbligo di:



- **Omettere la rilevazione e l'acquisizione delle impronte digitali** e di qualsiasi altro dato biometrico eccedente le finalità dell'identificazione analogico-visiva;
- Apporre sul documento d'identità la dicitura stampata **"NON VALIDA PER L'ESPATRIO"**. Il trattamento dei dati biometrici sensibili in assenza di una finalità transfrontaliera viola il principio di stretta necessità e minimizzazione dei dati (Art. 5 GDPR).

3. Clausola di esenzione biometrica per i titolari di Passaporto

Il cittadino che risulti già legittimo titolare di un Passaporto Biometrico in corso di validità ha il diritto di chiedere il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE) senza dover rilasciare nuovamente le proprie impronte digitali presso gli uffici comunali. Avendo lo Stato già acquisito i dati biometrici del soggetto tramite la Questura per la finalità di viaggio, l'ulteriore imposizione per la CIE costituisce una duplicazione ridondante e sproporzionata dello stesso dato. Al cittadino con passaporto che ne faccia richiesta verrà emessa una CIE esente da impronte digitali, recante la dicitura "NON VALIDA PER L'ESPATRIO" (essendo la funzione di viaggio già interamente assorbita e garantita dal passaporto).

4. Facoltà di aggiornamento successivo del documento

Resta salva la facoltà per il cittadino, in un momento successivo all'emissione del documento senza impronte, di decidere di voler utilizzare la propria carta d'identità anche come titolo di viaggio all'interno dell'Unione Europea. In tale specifica ipotesi, il cittadino potrà richiedere volontariamente l'inserimento delle impronte digitali sul chip o, in subordine, avanzare regolare istanza di rinnovo anticipato del documento ai fini dell'espatrio a proprie spese.

RICHIESTA DELLA PETIZIONE:

La petizione di sensibilizzazione è una istanza fatta da più individui insieme, con lo scopo di concentrare l'attenzione su un tema di interesse sociale o politico e non serve un numero minimo di firme né la validazione di quelle raccolte. La richiesta specifica di questa petizione è di chiedere al Ministero dell'Interno un intervento di sua competenza per soddisfare esigenze comuni e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi. La rettifica delle circolari NON conformi e l'emissione di una Nota Applicativa con linee guida a livello nazionale, non rientra negli strumenti legislativi quindi prerogativa delle Camere, non necessita di revisione o di attesa nella sua emissione ed il Ministero dell'interno, visto l'urgenza della situazione, può emetterla nel più breve tempo possibile.



CHIEDIAMO

al **MINISTERO DELL'INTERNO**, nella forma pro tempore del suo Ministro dott. **Piantedosi**, di **emettere entro 10 giorni dalla ricezione una nota ministeriale per definire a termine di Legge la corretta procedura per la richiesta di CIE per i viaggiatori**, specificando a tutto il personale comunale, ufficio anagrafe in primis, di attenersi rigorosamente alla normativa vigente di settore e di competenza, soprattutto per evitare cattivi comportamenti. Si evidenzia che la mancata emissione di tale nota espone il Ministero e le singole istituzioni ad un numero crescente di contenziosi legali, con conseguente inutile aggravio di spese per l'erario e danno all'efficienza della Pubblica Amministrazione. Non solo la richiesta della petizione è lecita e legittima ma viene così rispettato anche il principio di efficienza o di economicità, dove un Ministero si dice che è efficiente quando adotta i mezzi più adatti e meno costosi per svolgere i propri compiti. Infatti la nota ministeriale non serve solo per impartire ordini e disposizioni ai loro subordinati, definire linee guida di operazione e produzione, ma anche per interpretare la normativa vigente ed applicare le norme di legge secondo le indicazioni in esse contenute ed il Ministero dell'Interno non può ignorare la sua diretta responsabilità, ma contribuire ad evitare ulteriori disservizi sui cittadini. Ricordiamo che la certezza del diritto è l'unico argine all'arbitrio del Ministero dell'Interno. In assenza di un intervento centrale, gli scriventi comitati spontanei di cittadini continueranno a sostenersi in ogni sede giudiziaria per accertare le responsabilità civili e penali derivante da tale condotta.

Firma

Alessandra Ghisla – Promotore della Petizione

**Con a seguito nr. 0000 di firme di cittadini,
raccolte, archiviate e verificate tramite documento d'identità**

Allegati:

- Documento Identità Promotore
- (All. 1) Risposta Prefetto Forlì

